

San Gallo, 31. gennaio 2017

Informazioni 01/2017 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali

Gentili Signore, Egregi Signori,

Di seguito Le comunichiamo volentieri informazioni utili concernenti il 1° pilastro e gli assegni familiari.

Estensione alla Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone a partire dall'01.01.2017

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) viene esteso, conformemente al decreto del Consiglio federale del 16.12.2016, allo Stato membro dell'UE Croazia. I Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 sono perciò applicabili dall'01.01.2017 nelle relazioni tra la Svizzera e la Croazia. I relativi moduli europei sono validi anche nei rapporti con la Croazia.

Dall'01.01.2017, le persone che vivono in Croazia non possono più aderire all'assicurazione facoltativa. Coloro che a questa data sono già affiliati alla medesima, possono continuare ad esserlo sino al massimo al 31.12.2022. Coloro che all'01.01.2017 hanno già compiuto il cinquantesimo anno d'età, possono mantenere l'assicurazione sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Per gli assegni familiari percepiti secondo la LAFam, ciò significa che i cittadini croati avranno in futuro il diritto di richiedere gli assegni familiari sulla base dell'ALC per i loro figli domiciliati in uno stato dell'UE.

I seguenti documenti e formulari sono stati adeguati e sono disponibili sul nostro sito internet:

- Direttive per il conteggio;
- Lista di controllo espatriati;
- Direttive per l'applicazione della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam);
- Informazioni sintetiche CAF 2017;
- Lista di controllo CAF;
- Promemoria 10.01: errata corrige.

Accertamenti in merito a ulteriori attività dei collaboratori all'estero

A seguito della crescente importanza delle attività transfrontaliere, in caso di nuovi collaboratori è necessario accertare accuratamente, se essi soggiacciono effettivamente alla legislazione svizzera sulle assicurazioni sociali. Di conseguenza, ci si deve informare in merito ad eventuali impieghi o attività lucrative indipendenti all'estero,

che ci devono essere comunicate. A questo proposito è disponibile sul nostro sito internet www.ahv-ostschweiz.ch, alla voce Moduli - internazionale, il modulo "Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009".

Conversione parziale di dividendi in salario determinante

Cogliamo volentieri l'occasione per descrivere qui di seguito le regole disposte negli ultimi anni per quanto attiene la conversione di dividendi in salario determinante.

Dividendi e ripartizioni simili derivanti dall'utile netto di una persona giuridica, distribuiti a lavoratori con diritti di partecipazione societari, devono in parte essere considerati, a determinate condizioni, quale salario determinante. Di principio, dobbiamo tenere in considerazione la suddivisione eseguita dalla società e accettata dalle autorità fiscali tra dividendi e salario, a meno che non vi sia una palese sproporzione tra la prestazione lavorativa e il compenso risp. tra il patrimonio investito e i dividendi. Si è in presenza di una palese sproporzione, se non viene versato alcun salario, o se ne viene versato uno troppo basso, e nel contempo vengono corrisposti dividendi palesemente eccessivi. In tal caso, si deve effettuare una conversione di dividendi sino all'ammontare di un salario usuale per il settore.

Per valutare se per il lavoro prestato è stata corrisposta una retribuzione adeguata per il settore, si devono tenere in considerazione i seguenti elementi:

- il mansionario;
- il grado di responsabilità;
- l'apporto di knowhow;
- le esperienze specifiche;
- le conoscenze del settore;
- il tipo di attività;
- il paragone tra il salario attualmente versato con quello corrisposto negli anni precedenti;
- la progressione salariale generale nell'impresa;
- il grado di occupazione;
- la calcolatrice dei salari dell'Ufficio federale di statistica;
- il paragone con le quote di utile distribuite a detentori di diritti di partecipazione che non sono collaboratori o con i salari di collaboratori senza partecipazione societaria.

L'adeguatezza dei dividendi si calcola di principio in relazione al valore fiscale dei titoli. Si presume che dividendi pari o superiori al 10% del valore fiscale dei titoli siano eccessivi.

Restiamo naturalmente volentieri a Sua disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie**


Andreas Fässler
Amministratore